

STATUTO
ASSOCIAZIONE DATA PROTECTION OFFICER

Costituzione – Scopi – Sede e Durata

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l'“**Associazione Data Protection Officer**”, in forma abbreviata “ASSOCIAZIONE DPO” nel seguito: l'“Associazione”.

Nei documenti ufficiali la forma abbreviata ASSOCIAZIONE DPO o ASSO DPO dovrà sempre essere seguita dalla forma estesa **Associazione Data Protection Officer** al fine di permettere sempre l'individuazione della tipologia.

L'Associazione è regolata ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

L'Associazione può istituire rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all'estero.

Al logotipo può essere accompagnato un marchio grafico, scelto dal Presidente e ratificato dal Comitato Direttivo (vedasi allegato n. 01).

Articolo 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l'impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 4 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

2. L'Associazione persegue i seguenti scopi fondamentali:

- a. costituire il luogo elettivo di confronto, studio e approfondimento delle tematiche relative all'applicazione della normativa italiana, europea e svizzera in materia di protezione dei dati personali, privacy, sicurezza delle informazioni, cybersecurity, compliance digitale, AI compliance e digital strategy.

In particolare, l'Associazione è diretta a sostenere e sviluppare la crescita culturale, professionale e deontologica dei Data Protection Officer, Privacy Manager, Privacy Specialist, Tecnici della Protezione dei dati, Consulenti per la protezione dei dati, dei Responsabili della Protezione dei Dati, dei Chief Privacy Officer, nonché di tutte le figure professionali che operano in ambiti connessi alla data protection, alla cyber compliance, alla AI compliance e alla digital strategy, quali, a titolo esemplificativo, Chief AI Officer, AI Consultant, CISO e funzioni aziendali o professionali dedicate alla governance dei dati, della sicurezza, dell'intelligenza artificiale e della trasformazione digitale.

Tali finalità sono perseguite mediante il confronto e lo scambio di informazioni tra i soci, la promozione di buone prassi e l'approfondimento tecnico-giuridico, ferma restando l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità di ciascun Associato nello svolgimento delle proprie funzioni;

- b. promuovere la ricerca, lo studio e la diffusione delle conoscenze in materia di controlli di legittimità, conformità, accountability e governance relativi alla protezione dei dati personali, alla sicurezza delle informazioni, alla cybersecurity, all'etica digitale, all'intelligenza artificiale, all'Information Technology e alla digital strategy;
- c. promuovere la valorizzazione del ruolo di Data Protection Officer quale figura centrale nel sistema di governance della protezione dei dati personali, favorendone la crescita professionale, l'aggiornamento continuo, l'indipendenza, l'autorevolezza e il corretto posizionamento organizzativo, anche in relazione all'evoluzione delle normative e delle prassi in materia di cybersecurity, intelligenza artificiale, compliance digitale e digital strategy;
- d. sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai problemi connessi all'operatività della funzione nelle aziende e negli enti pubblici e privati e nelle organizzazioni complesse, anche con riferimento all'interazione con le funzioni di cybersecurity, intelligenza artificiale, compliance digitale, Information Technology, risk management e digital strategy, eventualmente anche mediante l'elaborazione di *"standard"* e *"best practice"*;
- e. proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello istituzionale ed associativo, nei confronti delle autorità, degli organismi e delle istituzioni italiane ed europee competenti in materia di protezione dei dati personali, privacy, sicurezza delle informazioni e compliance digitale, tra cui, a titolo esemplificativo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'European Data Protection Board, l'European Data Protection Supervisor, la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Parlamento italiano, le Autorità indipendenti, le pubbliche amministrazioni competenti e le Associazioni di Categoria, al fine di favorire il confronto sull'applicazione, interpretazione, evoluzione e impatto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- f. aderire, partecipare o collaborare con associazioni, federazioni, confederazioni, reti professionali, organismi nazionali, europei o internazionali, aventi finalità analoghe o complementari a quelle dell'Associazione, operanti nell'ambito della protezione dei dati personali, della privacy, della data protection, della compliance digitale e delle materie connesse, al fine di promuovere il confronto, la rappresentanza, lo scambio di esperienze, la cooperazione scientifica e professionale e la valorizzazione del ruolo del Data Protection Officer.
- g. compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti;
- h. organizzare, in Italia e all'estero, attività culturali, scientifiche, formative, divulgative e di aggiornamento professionale, quali congressi, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo attinenti allo scopo sociale, anche in collaborazione con organismi, enti, istituzioni, università, centri di ricerca, associazioni, soggetti pubblici o privati e primarie società di formazione;

- i. sottoscrivere convenzioni in generale a favore degli associati. L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente sentito il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo regola la materia;
- j. organizzare, su incarico di organismi di certificazione, sessioni d'esame in Italia e all'estero, per la certificazione del Data Protection Officer e delle ulteriori figure professionali operanti nell'ambito del trattamento e della protezione dei dati personali, come individuate dalla normativa tecnica, dagli schemi di certificazione e dai requisiti applicabili vigenti.

* * *

Soci

Articolo 5 – Categorie di soci

I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Effettivi, Sostenitori, Educational ed Onorari.

I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione, nonché a collaborare, secondo correttezza e buona fede, alla realizzazione delle finalità istituzionali.

I Soci si impegnano altresì a fornire agli organi dell'Associazione le informazioni ragionevolmente necessarie per il perseguimento degli scopi associativi, nei limiti consentiti dalla legge, dagli obblighi professionali, dai doveri di riservatezza e dagli eventuali vincoli contrattuali o deontologici applicabili.

L'Associazione utilizza le informazioni ricevute dai Soci esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. La loro eventuale comunicazione o diffusione all'esterno è ammessa solo previo consenso dell'interessato o nei casi previsti dalla legge.

La qualità di Socio si perde per recesso volontario, mancato rinnovo dell'iscrizione o mancato pagamento della quota associativa, nonché per esclusione deliberata dal Comitato Direttivo in caso di condotta contraria al presente Statuto, al Codice Etico o agli eventuali regolamenti interni dell'Associazione, ovvero comunque lesiva dell'immagine, degli interessi, del buon nome o delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Restano ferme, in ogni caso, le ulteriori disposizioni previste dal presente Statuto in materia di recesso, sospensione, decadenza ed esclusione del Socio.

Articolo 6 – Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che partecipano all'Assemblea dei Soci Fondatori convocata dal Presidente dopo la costituzione dell'Associazione. I Soci Fondatori sono anche Soci Effettivi.

Articolo 7 – Soci Effettivi (persone fisiche)

I Soci Effettivi sono le persone fisiche che svolgono attività professionale, consulenziale, organizzativa, tecnica, accademica o istituzionale nell'ambito della protezione dei dati personali, della privacy, della data protection, della sicurezza delle informazioni, della cyber compliance, della AI compliance, della digital strategy o di materie strettamente connesse agli scopi dell'Associazione, ivi inclusi i Data Protection Officer.

Possono iscriversi come Soci Effettivi coloro che, condividendo gli scopi e le attività dell'Associazione, intendano partecipare alla vita associativa e usufruire delle relative utilità, versando annualmente la quota associativa ordinaria stabilita dal Comitato Direttivo, purché soddisfino i requisiti di onorabilità previsti dal Codice Etico e dimostrino un'esperienza professionale di almeno due anni negli ambiti sopra indicati.

Gli appartenenti all'Associazione hanno altresì l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante.

La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dal Comitato Direttivo secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2.

La qualifica di Socio Effettivo conferisce piena legittimazione alla partecipazione alla vita associativa, secondo quanto previsto dal presente Statuto, nonché la possibilità di utilizzare il marchio dell'Associazione nei limiti e secondo le modalità e le finalità stabilite dal Comitato Direttivo e dagli eventuali regolamenti interni.

Articolo 8 – Soci Sostenitori (persone giuridiche)

Sono Soci Sostenitori le persone giuridiche, attraverso un loro rappresentante, che per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima.

La quota associativa valida per ottenere la qualifica di Socio Sostenitore viene stabilita annualmente dal Comitato Direttivo, e può essere diversificata a priori, ogni anno, in base a criteri definiti dal Comitato Direttivo di volta in volta.

La qualifica di Socio Sostenitore conferisce piena legittimazione alla partecipazione alla vita associativa, secondo quanto previsto dal presente Statuto, nonché la possibilità di utilizzare il marchio dell'Associazione nei limiti e secondo le modalità e le finalità stabilite dal Comitato Direttivo e dagli eventuali regolamenti interni.

Articolo 9 – Soci Educational

I Soci Educational sono le persone fisiche interessate alle materie della protezione dei dati personali, della privacy, della data protection, della sicurezza delle informazioni, della cyber compliance, della AI compliance, della digital strategy e agli ulteriori ambiti connessi agli scopi dell'Associazione, che non hanno ancora maturato due anni di esperienza sul campo nelle materie sopra indicate o studenti, diplomati, laureandi, neolaureati o giovani professionisti che intendano intraprendere un percorso formativo e di avvicinamento professionale attraverso l'Associazione, anche mediante la partecipazione alle attività associative e la fruizione dei servizi informativi messi a disposizione degli Associati, inclusa la newsletter.

Il passaggio da Socio Educational a Socio Effettivo avviene al maturare di almeno due anni di esperienza professionale negli ambiti connessi agli scopi dell'Associazione, oppure al raggiungimento di due anni di iscrizione continuativa all'Associazione, previo adeguamento della quota associativa e verifica dei requisiti da parte del Comitato Direttivo.

La qualifica di Socio Educational conferisce piena legittimazione alla partecipazione alla vita associativa, secondo quanto previsto dal presente Statuto, ma non consente l'utilizzo del marchio, della denominazione, del logo o di altri segni distintivi dell'Associazione, salvo diversa espressa autorizzazione del Comitato Direttivo e nei soli limiti da questo stabiliti.

Articolo 10 – Soci Onorari

I Soci Onorari sono le persone fisiche che, in base ad una delibera del Comitato Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione in ragione dei titoli professionali, accademici, scientifici o istituzionali acquisiti ovvero per essersi distinti in attività di studio, ricerca, divulgazione o promozione nelle materie di interesse dell'Associazione.

La qualifica di Socio Onorario è attribuita a tempo indeterminato, salvo rinuncia, revoca o perdita dei requisiti stabiliti dal presente Statuto.

I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa e partecipano alla vita associativa senza diritto di voto.

Articolo 11 – Ammissione, recesso, sospensione ed esclusione dei Soci

- 1.** La richiesta di iscrizione all'Associazione è presentata al Comitato Direttivo, anche mediante strumenti telematici, moduli online o piattaforme web messe a disposizione dall'Associazione, ed è corredata dalle dichiarazioni, informazioni e, ove richiesto, dalla documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- 2.** Presentando la richiesta di ammissione all'Associazione, il candidato dichiara di accettare il presente Statuto. Sulla domanda di ammissione si pronuncia discrezionalmente il Comitato Direttivo, in particolare verificando i requisiti previsti dal presente Statuto. Delle nuove ammissioni viene data informativa all'Assemblea alla prima seduta successiva. In caso di diniego all'ammissione da parte del Comitato Direttivo, l'Associazione restituirà la quota versata.
- 3.** È facoltà del Socio di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione a mezzo di comunicazione scritta al Comitato Direttivo.
- 4.** Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate per l'esercizio in corso, né alla rinuncia da parte dell'Associazione a quelle ancora dovute per l'esercizio in corso, né attribuisce al recedente alcun diritto sul fondo comune.
- 5.** I soci non in regola con il pagamento delle quote associative, che non provvedano dopo un secondo sollecito, decadono dal rapporto associativo per effetto della delibera di presa d'atto da parte del Comitato Direttivo.
- 6.** Il Comitato Direttivo può deliberare la sospensione e, nei casi più gravi, l'esclusione del Socio che si sia reso responsabile di una violazione grave del presente Statuto, del Codice Etico o

degli eventuali regolamenti interni dell'Associazione, ovvero che abbia perso i requisiti previsti per la categoria associativa di appartenenza.

7. Il Comitato Direttivo assume la decisione in merito alla sospensione o all'esclusione del Socio previa contestazione degli addebiti e dopo aver consentito all'interessato di presentare le proprie osservazioni, anche per iscritto, entro un termine congruo stabilito dal Comitato Direttivo. Nei casi di maggior gravità o urgenza, il Comitato Direttivo può deliberare la sospensione cautelare del Socio, nelle more della definizione del procedimento.
8. Avverso la deliberazione di sospensione o esclusione di cui al comma 7 è ammesso ricorso al Collegio dei *Probiviri* entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'efficacia della deliberazione impugnata, salvo diversa decisione del Comitato Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
9. L'esclusione del Socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative già versate, né libera il Socio escluso dall'obbligo di versare le quote eventualmente ancora dovute per il periodo associativo in corso, né attribuisce alcun diritto dell'escluso sul patrimonio o sul fondo comune dell'Associazione.

* * *

Organi

Articolo 12 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Segretario Generale, il Comitato Scientifico ed il Collegio dei *Probiviri*.
2. I Delegati, i Referenti Territoriali e le eventuali ulteriori figure territoriali istituite dal Comitato Direttivo non costituiscono organi dell'Associazione, ma funzioni operative e di supporto territoriale, disciplinate dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni del Comitato Direttivo.
3. Ad eccezione dei componenti del Comitato Direttivo, per i quali possono essere stabiliti dei compensi, le funzioni inerenti alle suddette cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate e approvate dal Comitato Direttivo.

Articolo 13 - Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente su conforme delibera del Comitato Direttivo o su domanda di almeno 2/5 dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.
2. Il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono fissati dal Presidente in accordo con il Comitato Direttivo e sono comunicati per iscritto, anche per e-mail all'ultimo indirizzo comunicato da ciascun Socio oppure attraverso comunicazione pubblicata nell'area riservata agli Associati del sito web www.assodpo.it. L'avviso può indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima, e deve in ogni caso pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

3. Il socio deve preferibilmente rilasciare un indirizzo e-mail PEC dove ricevere le comunicazioni di convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, che con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea. L'Assemblea in seduta elettiva è presieduta da una commissione elettorale la cui nomina ed i cui compiti sono disciplinati da apposito regolamento elettorale.
5. Il Presidente regola la discussione e le votazioni.

Articolo 14 – Poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea può tenersi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. determina il numero ed elegge i componenti del Comitato Direttivo, salvo quanto previsto dall'art. 16, commi 4, 5 e 6;
 - b. elegge i membri del Collegio dei *Probiviri*, nonché il Presidente dello stesso;
 - c. delibera sull'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e sulla relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio, entrambi predisposti dal Comitato Direttivo;
 - d. elabora e approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, tenendo conto degli scopi di questa e, ove opportuno, dei lavori, degli indirizzi e delle proposte formulate dal Comitato Scientifico tramite il Comitato Direttivo;
 - e. delibera su qualsiasi materia che le sia sottoposta dal Comitato Direttivo;
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 – Svolgimento dell'Assemblea

1. Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto i Soci in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Socio ha diritto ad un voto ad eccezione dei Soci Onorari.
2. Ogni Socio avente diritto può farsi rappresentare per delega da un altro Socio. Alla stessa persona non possono essere conferite più di 3 deleghe. Le deleghe devono essere trasmesse via e-mail all'Associazione almeno 24 ore prima dell'inizio dell'Assemblea in prima convocazione.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti.
5. Salvo diversa disposizione del presente Statuto, gli organi collegiali deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi associativi sono disciplinate dal regolamento elettorale approvato dal Comitato Direttivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e partecipazione democratica degli Associati.
6. Ai fini della nomina degli organi associativi vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti fino ad esaurimento del numero di componenti previsti per ciascun organo. In caso di parità di voti si svolge una seconda votazione di ballottaggio.
7. Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello Statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
8. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Articolo 16 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri. Il loro numero è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.
2. I componenti del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Possono candidarsi i Soci che abbiano almeno quattro anni di regolare iscrizione all'Associazione.
3. I componenti del Comitato Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Ove, durante il mandato, vengano a mancare uno o più componenti del Comitato Direttivo, quest'ultimo può provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in difetto, mediante cooptazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno o necessario per il buon funzionamento dell'organo. La sostituzione è obbligatoria qualora, per effetto della cessazione, il numero dei componenti del Comitato Direttivo risulti inferiore al minimo previsto dal presente Statuto. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo in corso. La sostituzione o la cooptazione sono sottoposte a ratifica nella prima Assemblea utile.
5. I soggetti così nominati sono componenti a pieno titolo del Comitato Direttivo, ma non possono ricoprire altre cariche associative definite nel presente Statuto. Restano in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
6. Il primo Comitato Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo.
7. Il Presidente, anche su richiesta del Comitato Direttivo, può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, Soci, Soci Fondatori, componenti del Comitato Scientifico, consulenti o altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Tali soggetti partecipano limitatamente alla trattazione dei temi per i quali sono stati invitati e sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza.

8. Il Comitato Direttivo determina la quota associativa annuale dovuta da ciascun Socio, anche in misura diversa per ciascuna categoria di Soci. La validità della quota è pari a 12 (dodici) mesi dalla data dell'iscrizione.
9. Convoca l'Assemblea qualora non vi provveda il Presidente.
10. Il Comitato Direttivo redige un Regolamento Elettorale per l'elezione dello stesso.

Articolo 17 – Funzionamento del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo nomina tra i propri membri:
 - a. il Presidente;
 - b. il o i Vice-Presidenti, con funzioni vicarie;
 - c. il Tesoriere;
 - d. il Coordinatore del Comitato Scientifico;
 - e. il Coordinatore dei Delegati e Referenti Territoriali;
 - f. uno o più Referente per i Soci;
 - g. un Segretario Generale (funzione eventuale).

In sede di costituzione dell'Associazione, le prime cariche associative sono nominate nell'Atto Costitutivo.

2. In caso di assenza, impedimento o impossibilità ad operare del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente designato dal Comitato Direttivo ovvero, in mancanza di designazione, dal Vice-Presidente più anziano di carica.
3. Il Tesoriere è depositario delle disponibilità finanziarie dell'Associazione e della contabilità, della quale cura la tenuta, secondo criteri di trasparenza e precisione.
4. Il Coordinatore del Comitato Scientifico convoca almeno semestralmente il Comitato Scientifico e ne coordina le attività, secondo gli indirizzi del Comitato Direttivo, assicurando la coerenza con gli scopi dell'Associazione e riferendo al Comitato Direttivo sugli esiti delle attività svolte.
5. Il Coordinatore dei Delegati e Referenti Territoriali convoca e coordina le attività dei Delegati e Referenti Territoriali, secondo gli indirizzi del Comitato Direttivo, assicurando che le iniziative territoriali siano preventivamente condivise con il Comitato Direttivo e coerenti con gli scopi dell'Associazione.
6. Il Referente per i Soci cura i rapporti con gli associati riportando al Comitato Direttivo eventuali criticità o proposte di miglioramento nelle attività dell'Associazione.
7. Il Segretario Generale è una funzione eventuale di supporto organizzativo, amministrativo e di coordinamento operativo, svolta nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Statuto agli altri organi e cariche associative e secondo gli indirizzi del Comitato Direttivo.

Il Segretario Generale, ove nominato:

- partecipa obbligatoriamente a tutte le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, salvo impedimento giustificato;
- cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e l'inserimento dei relativi verbali nei libri sociali;
- tiene aggiornato il Libro Soci e gli eventuali libri o registri associativi previsti dallo Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- cura gli adempimenti amministrativi, organizzativi e burocratici dell'Associazione secondo le indicazioni del Comitato Direttivo.
- gestisce il back office dell'Associazione e funge da punto di contatto operativo per le richieste degli Associati nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal Comitato Direttivo;
- supporta operativamente il Comitato Direttivo e coordina l'organizzazione del Congresso annuale, degli eventi associativi e delle ulteriori attività istituzionali dell'Associazione, anche mediante il coordinamento di fornitori, consulenti, società esterne o altri soggetti incaricati dall'Associazione, secondo gli indirizzi del Comitato Direttivo.

In caso di mancata nomina, assenza o impedimento del Segretario Generale, le relative funzioni sono svolte dal Presidente, dal Tesoriere o da altro componente del Comitato Direttivo appositamente incaricato dal Comitato Direttivo, anche limitatamente a specifiche attività.

- 8.** Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Comitato Direttivo.
- 9.** Le adunanze del Comitato Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- 10.** Le riunioni del Comitato Direttivo possono tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate condizioni che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.
- 11.** Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 12.** Per alcune delibere del Comitato Direttivo è previsto il voto all'unanimità dei componenti in carica aventi diritto di voto ed in particolare quelle relative a:
 - autorizzazione all'indebitamento bancario/finanziario dell'Associazione;
 - acquisti immobiliari;
 - investimenti bancari;
 - investimenti di valore superiore a € 5.000,00 totali o per progetto.

Articolo 18 – Poteri del Comitato Direttivo

- 1.** Il Comitato Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell'Assemblea.
- 2.** Il Comitato Direttivo assume tutti i provvedimenti idonei ad attuare gli scopi dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea.
- 3.** Al Comitato Direttivo competono in particolare i seguenti poteri:
 - a. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. effettuare le nomine previste dall'art. 17;
 - c. determinare la misura delle quote associative annuali e di eventuali quote straordinarie;
 - d. predisporre ed approvare entro il 31 maggio di ciascun anno il bilancio dell'esercizio sociale precedente e la relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - e. convocare l'Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all'anno;
 - f. proporre all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;
 - g. delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli già spettantegli a norma di Statuto, nonché ad altri propri componenti;
 - h. all'atto della Costituzione il Comitato Direttivo redige ed approva il Codice Etico dell'Associazione (vedasi allegato n. 02). Il Comitato Direttivo redige le variazioni al Codice Etico dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i. assumere le determinazioni di cui all'art. 11;
 - j. intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - k. tenere ed aggiornare il libro soci;
 - l. selezionare, nominare e revocare soci che ricoprano l'incarico di componente del Comitato Scientifico;
 - m. valutare, approvare e coordinare le proposte, i documenti, le linee di indirizzo e le attività formulate dal Comitato Scientifico, ai fini della loro eventuale adozione o diffusione da parte dell'Associazione;

- n. selezionare, nominare e revocare i Soci chiamati a ricoprire l'incarico di Delegato, Referente Territoriale o altra figura territoriale, disciplinandone funzioni, durata, limiti operativi, modalità di coordinamento e cause di decadenza, anche mediante apposito regolamento;
- o. emettere ed approvare tutti i regolamenti necessari per il corretto funzionamento delle attività associative.

Articolo 19 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. In caso di assenza, impedimento o impossibilità ad operare il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente designato dal Comitato Direttivo ovvero, in mancanza di designazione, dal Vice-Presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età. Il Vice-Presidente così individuato esercita tutte le funzioni del Presidente, esclusa l'operatività economico-finanziaria appositamente delegata al Tesoriere.
2. Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Comitato Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Comitato Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 18, comma 3 lettere c), d), e), g), h) e i), salvo ratifica da parte del Comitato Direttivo alla prima riunione successiva.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Comitato Direttivo, che deve essere accettata dal delegato. Garantisce l'unità di indirizzo, coordinando l'eventuale attività di rappresentanze e/o uffici italiani o esteri.
4. Il Presidente ha il potere di rappresentanza nei confronti di istituti bancari, intermediari finanziari, compagnie assicurative e altri soggetti terzi, ai fini della stipula, gestione, modifica e cessazione dei relativi rapporti contrattuali, nonché dell'apertura, gestione e chiusura di conti correnti e strumenti di pagamento, dell'esecuzione degli incassi e dei pagamenti dell'Associazione.
Nello svolgimento di tali attività, il Presidente può avvalersi del supporto del Tesoriere e delegare allo stesso specifiche funzioni e poteri operativi, dandone informativa al Comitato Direttivo. Restano ferme le eventuali autorizzazioni o deliberazioni del Comitato Direttivo richieste dal presente Statuto per specifiche operazioni.
5. Il Presidente può delegare al o ai Vice-Presidenti parte delle proprie funzioni.
6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente può nominare professionisti esterni all'Associazione per l'assistenza, la consulenza, la rappresentanza e la difesa dell'Associazione, conferendo, ove necessario, apposita procura o delega, fermo restando il rispetto delle eventuali deliberazioni o autorizzazioni del Comitato Direttivo previste dal presente Statuto.
7. Il primo Presidente dell'Associazione, alla cessazione del mandato assume la qualifica di Presidente Onorario, salvo rinuncia.
Il Presidente Onorario può essere invitato dal Presidente in carica o dal Comitato Direttivo a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo o ad attività istituzionali, consultive, scientifiche o di rappresentanza dell'Associazione.

La qualifica di Presidente Onorario ha natura esclusivamente onorifica, non costituisce organo dell'Associazione e non attribuisce poteri gestori, rappresentativi o deliberativi, salvo specifica delega conferita dagli organi competenti.

Articolo 20 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei *Probiviri* è organo eventuale, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea. I componenti del Collegio dei *Probiviri* restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Al Collegio dei *Probiviri* competono:
 - a. su richiesta del Comitato Direttivo, l'interpretazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico e di qualsiasi altra norma adottata dall'Associazione per il proprio funzionamento;
 - b. le pronunce di cui all'art. 11;
 - c. la definizione delle controversie di cui all'art. 28.

Articolo 21 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da studiosi, accademici, professionisti ed esperti che operano nelle materie della protezione dei dati personali, della privacy, della sicurezza delle informazioni, della cyber compliance, della AI compliance, della digital strategy e negli ulteriori ambiti connessi agli scopi dell'Associazione.
2. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati tra i Soci Effettivi, i Soci Sostenitori, i Soci Onorari dell'Associazione, purché in possesso di competenze coerenti con gli scopi dell'Associazione. I soggetti tenuti al versamento della quota associativa devono essere in regola con il relativo pagamento.
3. Il Comitato Scientifico può essere organizzato in uno o più Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche coerenti con gli scopi dell'Associazione. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei Gruppi di Lavoro, nonché l'individuazione delle relative tematiche e dei relativi componenti, sono deliberate dal Comitato Direttivo, anche su proposta del Coordinatore del Comitato Scientifico.
4. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Comitato Direttivo, in base alle candidature ricevute ed a criteri di eccellenza definiti dal Comitato Direttivo.
5. I membri del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
6. I membri del Comitato Scientifico decadono dalla nomina per delibera motivata del Comitato Direttivo in caso di perdita dei requisiti.
7. I membri del Comitato Scientifico non possono ricoprire altre cariche associative all'interno dell'Associazione.
8. Il Comitato Scientifico è coordinato dal Coordinatore del Comitato Scientifico nominato dal Comitato Direttivo.

9. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive, propositive e di indirizzo scientifico nelle materie di interesse dell'Associazione. A tal fine elabora studi, approfondimenti, documenti, proposte e linee di indirizzo scientifico da sottoporre al Comitato Direttivo, che ne valuta la coerenza con gli scopi associativi e con gli indirizzi generali dell'Associazione.

Articolo 22 – Delegati e Referenti Territoriali

1. Il Comitato Direttivo può istituire Delegati Regionali, Referenti Provinciali o altre figure territoriali, individuati tra i Soci Effettivi, al fine di promuovere la presenza, le attività e le finalità dell'Associazione sul territorio nazionale e, ove opportuno, all'estero.
2. I Delegati e i Referenti Territoriali sono nominati e revocati dal Comitato Direttivo, operano secondo gli indirizzi dello stesso e non hanno poteri di rappresentanza legale dell'Associazione, né possono assumere obbligazioni, impegni economici o iniziative vincolanti per l'Associazione, salvo espressa autorizzazione del Presidente o del Comitato Direttivo.
3. Le modalità di nomina, durata, requisiti, funzioni, utilizzo del marchio, organizzazione di iniziative territoriali, cause di decadenza e ogni ulteriore profilo operativo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

Rapporti economici e rendiconto di gestione

Articolo 23 – Entrate associative e patrimonio

1. Le entrate dell'Associazione sono destinate in via esclusiva a sovvenzionare le attività dell'Associazione e sono così costituite:
 - a. quote associative e contributi di sostenitori e simpatizzanti;
 - b. contributi di privati e imprese, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - g. proventi derivanti da diritti su marchi, patrocini, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre opere dell'ingegno di cui sia titolare l'Associazione;
 - h. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione;

- i. i proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste di cui all'art. 4.
2. Le disponibilità liquide dell'Associazione vengono depositate presso un istituto di credito e possono essere investite in titoli pubblici dell'area Euro, secondo criteri di sana e prudente gestione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. quote associative e contributi;
- b. beni immobili e mobili;
- c. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- d. donazioni, lasciti o successioni;
- e. marchi, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall'opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie;
- f. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- g. proprietà intellettuale dell'associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 24 – Quote associative

1. Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota associativa deliberata annualmente dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 16.
2. Sono esonerati dal versamento della quota associativa i Soci Onorari.
3. Qualora la deliberazione di cui al comma 1 non intervenga entro il 30 giugno di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell'anno precedente.

Articolo 25 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Comitato Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. È messo a disposizione dei soci presso la sede sociale o inviato previa espressa richiesta scritta.

3. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto. In particolare, è fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

Articolo 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a. per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;
- b. su delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
- c. per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 27 – Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo. Il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 – Controversie

1. Qualsiasi controversia dei Soci tra loro o con l'Associazione relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché, in generale, ai rapporti associativi, è devoluta alla competenza del Collegio dei *Probiviri*.
2. Le determinazioni in merito da parte del Collegio dei *Probiviri* sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.

Articolo 29 – Allegati

Sono parte integrante del presente Statuto gli allegati richiamati:

- Allegato 1: marchio grafico dell'Associazione
- Allegato 2: Codice Etico dell'Associazione